



15936 / 13

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 19/03/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLO BARDOVAGNI  
Dott. ANGELA TARDIO  
Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO  
Dott. MAURIZIO BARBARISI  
Dott. GIUSEPPE SANTALUCIA

- Presidente - SENTENZA N. 374/2013  
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 12012/2012  
- Rel. Consigliere -  
- Consigliere -  
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza n. 393/2011 TRIBUNALE di SALERNO, del  
09/06/2011

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/03/2013 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Francesco M. Gecchiello*  
che ha concluso per *l'annullamento senza rinvio*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensori Avv.



## **La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto**

1. Con sentenza del 9 giugno 2011 il Tribunale di Salerno, monocraticamente composto, condannava alla pena di 100,00 euro di ammenda ..... , giudicato colpevole della contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. per non aver ottemperato al provvedimento del Questore di Salerno il quale, per ragioni di ordine pubblico, in data 21 gennaio 2008, gli aveva ordinato di desistere dalla condotta di parcheggiatore abusivo nei pressi dell'ospedale con provvedimento notificato il 10.4.2008; violazione accertata il 26.11 successivo.

A sostegno della decisione il Tribunale richiamava l'accertamento della condotta abusiva eseguito appunto il 26 novembre 2008 ad opera di personale della Questura di Salerno.

2. Ricorre per cassazione avverso detta sentenza l'imputato, assistito dal difensore di fiducia, sviluppando tre motivi di impugnazione.

2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione di legge e difetto di motivazione sul rilievo che la condanna inflitta non avrebbe sostegno motivazionale e che la condotta accertata non sarebbe punibile ai sensi dell'art. 650 c.p..

2.2 Col secondo motivo di ricorso denuncia nuovamente la difesa ricorrente difetto di motivazione e violazione di legge sul rilievo che nel processo sarebbe stato violato il diritto alla difesa dappoichè del tutto generico ed indeterminato il capo di imputazione.

2.3 Col terzo ed ultimo motivo di impugnazione denuncia infine la difesa ricorrente violazione di legge, anche processuale e difetto di motivazione, in particolare deducendo: nel caso di specie trova applicazione l'art. 9 L. 689/1981 perché la condotta del parcheggiatore abusivo è sanzionata in via amministrativa dall'art. 7 co. 15-bis CdS, norma speciale questa rispetto a quella di cui all'art. 650 c.p.; l'ordinanza questorile non è stata "legalmente data" dappoichè volta ad impedire un comportamento già sanzionato da una precisa norma amministrativa, né può invocarsi sul punto l'art. 7 co. 15-bis CdS, norma questa la quale fa salva l'ipotesi che la condotta costituisca reato; tale ipotesi ricorre infatti al di fuori del principio di specialità; in ogni caso l'art. 650 c.p. trova applicazione nelle ipotesi in cui il provvedimento della P.A. abbia carattere personale e non generale ed in funzione di prevenzione.





3. Il ricorso è fondato in riferimento al terzo motivo di doglianza, assorbente delle residue censure, peraltro genericamente articolate. Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 650 c.p. è necessario che: a) l'inosservanza riguardi un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certa condotta, ovvero si astenga da una certa condotta; e ciò per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico o di igiene o di giustizia; b) l'inosservanza riguardi un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica previsione normativa che comporti una specifica ed autonoma sanzione (Cass., Sez. I, 25/03/1999, n. 3755, Di Giovanni).

In applicazione di tali principi, osserva il Collegio che non ha le caratteristiche sopra indicate (e quindi la sua inosservanza non può integrare il reato di cui all'art. 650 c.p.) una disposizione data in via preventiva ad una generalità di soggetti e con carattere regolamentare, come accaduto nel caso in esame, dove il provvedimento questorile riguardava in via generale tutti i campeggiatori abusivi e risultava adottato in via del tutto generale alla stregua di disposizione tipicamente regolamentare.

Non solo, nel caso in esame l'ordine questorile riguardava l'osservanza di una condotta specificamente contemplata da una norma amministrativa (l'art. 7 co. 15-bis CdS), di guisa che con esso (ordine) si è creata la paradossale situazione di una autorità di polizia che ordina il rispetto di una norma amministrativa la quale ha in sé la sua forza cogente indipendentemente dall'ordine del Questore.

Giova infine rammentare che già di recente, in fattispecie analoga, questa sezione ha avuto modo di affermare che "l'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore integra l'illecito amministrativo previsto dall'art. 7, comma quindicesimo-bis, c.d.s., e non il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità previsto dall'art. 650 cod. pen., stante l'operatività del principio di specialità di cui all'art. 9 della l. n. 689 del 1981" (Cass., Sez. I, 06/12/2011, n. 47886).

4. Alla stregua delle esposte considerazioni, la sentenza all'esame della Corte deve essere, in conclusione, annullata senza rinvio perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

**P. T. M.**





la Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Così deciso in Roma, addì 19 marzo 2013

Il cons. est.

Il Presidente



**DEPOSITATA  
IN CANCELLERIA**

- 8 APR. 2013



IL CANCELLIERE

**Stefania Fucilla**

